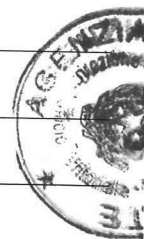


[illegible]

	sostenere economicamente la ricerca scientifica sulle malattie onco-	
	logiche, svolta da enti senza scopo di lucro, ed in particolare dal	
	Reparto di Pediatria Complessa dell'Istituto Nazionale dei Tumori di	
	Milano;	
	promuovere accordi e collaborazioni con altre associazioni, organiz-	
	zazioni ed enti senza scopo di lucro, che abbiano i medesimi scopi e	
	finalità;	
	Per il raggiungimento di tali scopi l'Associazione esercita, in via esclusiva	
	o principale, le seguenti attività di interesse generale: (cfr. art. 5 CTS)	
	- Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 della	
	legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi,	
	servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge	
	22 giugno 2016, n. 112 e successive modificazioni (art. 5 lettera a CTS);	
	- Ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art. 5 lettera h CTS);	
	- Alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture	
	del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di	
	carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sani-	
	tari, culturali, formativi o lavorativi (art. 5 lettera q CTS);	
	- Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti	
	di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o	
	erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di	
	attività di interesse generale a norma del presente articolo (art. 5 lettera	
	u CTS).	
	Può inoltre svolgere attività secondarie e strumentali rispetto alle attività	





di interesse generale indicate, ma secondo i criteri e i limiti definiti con

apposito Decreto ministeriale ex art. 6 CTS.

La loro individuazione potrà essere successivamente integrata e modificata da

parte dell'Organo Direttivo.

L'Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la pro-

pria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti,

donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche esser

esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di

beni o erogazione di servizi di modico valore.

ART. 3 - (Associati)

Sono associati i fondatori dell'Associazione e coloro che successivamente alla

costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell'organo am-

ministrativo.

I soci dell'Associazione si distinguono in tre categorie:

1. Soci Fondatori;

2. Soci Operatori;

3. Soci Onorari.

I Soci Fondatori coloro che hanno fondato l'Associazione.

I Soci Operatori coloro che richiedono l'adesione e che collaborano attiva-

mente e con regolarità prestando la loro opera a favore dell'Associazione.

I Soci Onorari sono personalità e/o altri Enti e Associazioni che operano nel

campo della solidarietà sociale e della beneficenza.

Ogni associato ha parità di diritti e doveri nei confronti dell'Associazione

che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della

	struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.	
	Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e	
	secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo statuto, dai regolamenti e	
	dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo del pagamento della	
	quota associativa fissata periodicamente dall'organo amministrativo.	
	Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione	
	(libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali	
	del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale	
	ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà	
	di farne copie ed estratti a spese dell'associato.	
MAN	Possono essere associati anche i minorenni. Il genitore o chi ne fa le veci	
ROSEN	sottoscrive per conto del socio minorenne la domanda di adesione e rappresenta	
	il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde per	
	tutte le sue obbligazioni. Per i soci minorenni il diritto di voto è esercitato	
	da coloro ai quali spetta la responsabilità genitoriale. Sono escluse parte-	
	cipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.	
	ART. 4 - (Quota Associativa)	
	La quota associativa deve essere versata da ciascun Socio sul conto corrente	
	intestato all'Associazione, nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo. La	
CHEN	quota associativa non è trasmissibile, restituibile e tanto meno rivalutabile.	
	L'ammontare della quota associativa annuale è stabilita dal Consiglio Diret-	
	tivo e deve essere versata entro il 30 settembre di ogni anno.	
	Il mancato pagamento della quota associativa entro i termini previsti, salvo	
	ricorso al Consiglio Direttivo, comporta l'estinzione del rapporto	
	pag.4	





associativo.

ART. 5 - (Volontari)

L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo Direttivo. Le spese sostenute dai Volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 117/2017. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

I volontari devono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari.

ART. 6 - (Ammissione degli Associati)

Chi vuole entrar a far parte dell'Associazione ne fa domanda al Consiglio Direttivo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un'esplicita adesione al presente statuto.

Sull'istanza si pronuncia il Consiglio Direttivo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni. In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.

L'eventuale rigetto va motivato e comunicato all'interessato che potrà

chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sul rigetto dell'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea nella prima adunanza successiva.

ART. 7 - (Recesso ed esclusione degli associati)

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione al Consiglio Direttivo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato, tuttavia non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo.

L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato, ivi compreso il versamento della quota associativa annualmente stabilita, può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo. Contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'assemblea.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può essere riammesso.

Qualsiasi sia la causa dello scioglimento del rapporto associativo, l'associato non ha alcun diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

ART. 8 - (Organi dell'Associazione)

Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea degli associati;



	b) l'organo di amministrazione denominato Consiglio Direttivo;	
	c) il Presidente;	
	d) l'Organo di Controllo (ove necessario).	
	Nei casi previsti dalla legge, deve essere nominato anche un Revisore Legale	
	dei Conti.	
	ART. 9 - (Assemblea degli Associati)	
	A) Funzioni	
	L'assemblea degli associati:	
	• nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di	
	Controllo e il Revisore;	
	• approva il bilancio di esercizio;	
	• delibera sulle responsabilità degli organi sociali;	
	• delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;	
	• approva i regolamenti;	
	• delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scis-	
	sione dell'Associazione;	
	• delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che	
	respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un	
	associato;	
	• delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge o dal	
	presente statuto.	
	B) Convocazione	
	L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo, presso la sede dell'Asso-	
	ciazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi)	
	pag.7	



Logm Mm

P. P.

	giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di eser-	
	cizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche	
	venute a scadere.	
	L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo	
	ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un	
	decimo degli associati aventi diritto di voto.	
	L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno,	
	dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione	
	e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di	
	strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione	
	almeno 7 (sette) giorni prima dell'assemblea.	
Rogato	La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di	
	posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o	
	successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta	
	all'Associazione.	
	C) Diritto di voto	
	Tutti gli associati iscritti almeno da 90 (novanta) giorni hanno diritto di	
	voto. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la	
	delibera di ammissione dell'associato.	
	Ciascun associato esprime un solo voto. All'associato che sia un Ente del	
	Terzo Settore è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 (uno) ogni 20	
	(venti) suoi associati con un massimo di 5 (cinque) voti.	
	Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato	
	mediante speciale delega scritta, apponibile in calce all'avviso di	
	pag.8	





convocazione. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che l'Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati.

D) Svolgimento

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'assemblea.

Il Presidente dell'assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'assemblea può ammettere alla riunione, in qualità di esperti, persone non associate, al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- 1) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento

	dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;	
	2) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;	
	3) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.	
	Verificati tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.	
	E) Maggioranze	
	L'assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressa dai presenti.	
	In seconda convocazione l'assemblea delibera con voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.	
	Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello statuto occorre la presenza di almeno 3 / 4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.	
	Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3 / 4 (tre quarti) degli associati.	
	Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.	
	ART. 10 - (Consiglio Direttivo)	



A) Funzioni		
Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione.		
E' investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.		
Spetta al Consiglio Direttivo:		
• assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;		
• convocare l'Assemblea degli Associati;		
• provvedere all'ammissione e all'esclusione degli Associati;		
• redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;		
• predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;		
• compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;		
• determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;		
• sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;		
• consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante		

	partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (As-	
	sociazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra im-	
	prese, o altre modalità simili o assimilate;	
	• conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento dei	
	singoli atti;	
	• promuovere e organizzare gli eventi associativi;	
	• compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato	
	all'assemblea o di competenza degli altri organi.	
	Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei propri componenti	
	specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.	
	B) Composizione	
	Il Consiglio Direttivo si compone di un numero variabile da 3 (tre) ad 11	
	(undici) membri determinato dall'assemblea in sede di nomina. I componenti	
	del Consiglio Direttivo sono scelti fra gli associati persone fisiche; durano	
	in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approva-	
	zione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale	
	la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili.	
	Nella fase di elezione del Consiglio Direttivo, il Consigliere più anziano	
	indica le elezioni e insedia il Comitato Elettorale costituito dal Segretario	
	e da tre scrutatori, nominati dal Consiglio Direttivo. Tutte le candidature	
	devono essere manifestate al Consiglio Direttivo. Le votazioni si svolgono a	
	scrutinio segreto. Il Comitato Elettorale provvede al conteggio dei voti ed	
	alla proclamazione degli eletti.	
	I componenti del Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti	





requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'Associazione.

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per legge.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, eventualmente uno o più Vice Presidenti e un Tesoriere con le modalità sopra esposte.

Nel caso di nomina di più Vice Presidenti le funzioni suppletive saranno demandate al più anziano in carica.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli; i consiglieri così nominati restano in carica sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta.

La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

C) Funzionamento

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca prova dell'avvenuta ricezione.

	La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette)	
	giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere	
	convocato con preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.	
	Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza	
	diritto di voto, i componenti dell'Organo di Controllo ove nominato.	
	Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale	
	convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica.	
	Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di	
	parità prevale il voto del Presidente.	
Mh	Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non conte-	
	stuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le condizioni, di	
Rozm	cui si darà atto nel verbale:	
	• che sia consentito al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;	
	• che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;	
	• che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discus-	
	sione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del	
	giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.	
Due	Verificati tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove è	
	presente il soggetto verbalizzante.	
	Di ogni deliberazione si redige un processo verbale firmato dal Presidente e	
	dal Segretario, trascritto sul libro dei verbali del Consiglio Direttivo.	
	D) Doveri del Consiglio Direttivo	



I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in		
modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non par-		
ticipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.		
Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere		
incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associa-		
zione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare		
danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.		
I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associa-		
zione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi		
degli articoli 2393, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile.		
Si applica in ogni caso il disposto dell'articolo 2475-ter del codice civile.		
ART. 11 - (Presidente dell'Associazione)		
Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e		
in giudizio.		
E' eletto all'interno del Consiglio Direttivo che presiede curandone l'esecu-		
zione e coordinazione del lavoro. Dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rie-		
leggibile.		
In caso di impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare a		
terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di		
determinati atti.		
ART. 12 - (Organo di Controllo)		
A) Funzioni		
Nei casi previsti dalla legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'as-		
ssemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le		
pag.15		

	determinazioni assunte in sede di nomina.	
	L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul	
	rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'as-	
	setto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo	
	concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.	
	I componenti dell'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza	
	diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assem-	
	blea che approva il bilancio.	
	B) Composizione	
Mu	Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto da tre membri scelti fra	
	persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro	
	dei revisori legali.	
Posm	I componenti dell'organo di controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono	
	rieleggibili.	
	La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consi-	
	glio Direttivo.	
	Ai componenti dell'Organo di Controllo si applicano le cause di ineleggibilità	
	e di decadenza di cui all'articolo 2399 codice civile.	
Quera	La funzione di componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con quella	
	di componente del Consiglio Direttivo.	
	ART. 13 - (Revisione legale dei conti)	
	Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea	
	nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti	
	nell'apposito registro.	



	La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in	
	tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali	
	iscritti nell'apposito registro.	
	ART. 14 - (Tesoriere)	
	Il Tesoriere in carica svolge nell'ambito del Consiglio Direttivo le seguenti	
	funzioni:	
	• cura la gestione del patrimonio dell'Associazione con le modalità e	
	nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo, nonché dal presente Sta-	
	tuto;	
	• sottoscrive congiuntamente al Presidente il bilancio preventivo e con-	
	suntivo;	
	• effettua pagamenti e riscuote i versamenti per l'Associazione;	
	• svolge le funzioni demandategli dal Consiglio nonché dal presente Sta-	
	tuto.	
	In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Tesoriere, il Consiglio dà	
	incarico al consigliere più anziano di svolgere provvisoriamente le funzioni.	
	ART. 15 - (Patrimonio dell'Associazione)	
	A) Composizione	
	Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di	
	proprietà dell'Ente, provenienti dai contributi degli associati e dalle quote	
	associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cit-	
	tadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di fund raising, da	
	donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.	
	B) Funzione	

redatto con le modalità previste dalla legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

ART. 17 - (Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Comitato Direttivo su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo Settore. (Cfr. art. 9 CTS.).

Letto, approvato e sottoscritto

Lonate Ceppino 30/03/2026

ROSSIGNADIA MONICA

KATYA FEDRIGO

COCCHIA LUCA

SIRIGANO VINCENZO

BIANCO MARTINA

BIANCO GIOVANNI

SIRIGANO NICOLA

SIRIGANO VINCENZO

BIANCO GIORGIA

BIANCO GIORGIA

GIOVANNI CASTIGLIONE

GIOVANNI CASTIGLIONE

COCCIAUS PADA COCCIAUS PADA

OSSATI CLAUDIA

OSSATI CLAUDIA

BIANCO ANTONIO

BIANCO ANTONIO

SIRIGANO GAIA

SIRIGANO GAIA

LA MANTIA LORENZO

LA MANTIA LORENZO

VANONI ELENA

VANONI ELENA

FERIOLI LUCA

FERIOLI LUCA

PELLIZZER LUCA

PELLIZZER LUCA

PATRACCHINI SAHIRA

PATRACCHINI SAHIRA

PELLIZZER ANTONIA

PELLIZZER ANTONIA

COCCHIA MASSIMO

COCCHIA MASSIMO

PELLIZZER ANTONIA

PELLIZZER ANTONIA

PELLIZZER LAURA

PELLIZZER LAURA





DIREZIONE PROVINCIALE DI: PESCARA

UFFICIO TERRITORIALE DI: PESCARA

Registrazione di Atto Privato

Il 13/04/2026 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TAU , serie 3 , numero 393

data di stipula: 30/03/2026

ident.vo telematico: TAU26L000393000LC per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: RSSNMN70M68L319A

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	ATTI O VERBALI VARI DI SOCIETA' DI OGNI TIPO E OGGETTO ETC.

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

95089680128				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24